



MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

CITTA' DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DELLA CONVENZIONE "CALENIA ENERGIA S.p.A."

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°7 DEL 16.02.2011.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Durata, presupposto e destinatari del contributo finanziario

Articolo 3 - Risorse disponibili ed importo del contributo

Articolo 4 - Presentazione delle Domande

Articolo 5 - Controlli

Articolo 6 - Titoli non riscossi

Articolo 7 - Entrata in vigore del regolamento

PREMESSA

Il Comune di Sparanise e la Calenia Spa hanno in essere una convenzione preceduta da un protocollo d'intesa.

Diversi aspetti di carattere obbligatorio restano da approfondire e con il presente atto il Comune non presta acquiescenza per quanto compete ai diritti del Comune dovuti in virtù della Convenzione e del Protocollo d'intesa che ha preceduto la convenzione ancora non onorati dalla Calenia S.p.a.

Art.1

Oggetto del Regolamento

- 1 -Il presente regolamento disciplina i limiti e le procedure da seguire per l'erogazione ai cittadini di Sparanise di un contributo finanziario sulla spesa per il consumo di energia elettrica, in attuazione della convenzione stipulata in data 18.11.2008 tra il Comune e la Calenia Energia S.P.A. che, all'art.6, prevede "Energia Elettrica per i cittadini di Sparanise"

Art. 2

Durata presupposto e destinatari del contributo Finanziario

- 1- Il contributo è erogato annualmente, entro il 30 novembre di ciascun anno, per la durata di anni 10 (dieci) , con decorrenza dall'anno 2008 e fino a tutto il 2017.
- 2- Destinatari del contributo sono tutti i cittadini di Sparanise, aventi residenza anagrafica nel Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di erogazione.
- 3 - Per gli anni 2008,2009 ,2010 e 2011 il contributo è erogato prendendo in considerazione la residenza anagrafica dell'anno precedente a quello di riferimento . Tale riferimento è da considerarsi valido anche per gli anni successivi.

Art. 3

Risorse disponibili ed importo del contributo

1. 'Per l'erogazione del contributo vengono utilizzate le somme messe annualmente a disposizione del Comune dalla Calenia Energia s.p.a. ai sensi degli art. 6 "energia elettrica per i cittadini di Sparanise", comma 2 (125.800,00 annui per 10 anni), e 7 "energia termica", comma I lett. b (60.000,00 annui per forfettari per anni 10) della convenzione stipulata il 18 novembre 2008.
2. Il Comune si riserva di impinguare eventualmente dette somme utilizzando parte del contributo finanziario, erogato, senza vincolo di destinazione, dalla Calenia Energia s.p.a. ai sensi dell'art. 3 della convenzione, tenuto conto delle esigenze del

Bilancio comunale.

3. Il contributo è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed è erogato:
- Ai cittadini aventi residenza anagrafica nel comune di Sparanise

4. L'importo del contributo spettante a ciascun nucleo familiare sarà determinato moltiplicando il numero dei componenti ciascun nucleo familiare per il coefficiente contributivo ottenuto dalla divisione delle somme erogate dalla Calenia Energia per il numero dei cittadini residenti nel comune di Sparanise al 30 Giugno dell'anno di riferimento .

Coefficiente Contributivo = Contributo Calenia : Cittadini Residenti

Contributo Erogabile = Componenti Nucleo Fam. x Coefficiente contributivo

Art.4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai predetti fini ciascun nucleo familiare deve produrre una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (la dichiarazione deve essere resa dall'intestatario della scheda anagrafica), redatta su apposito modello predisposto dagli uffici comunali, recante, in particolare, la composizione dello stato di famiglia al 31 dicembre precedente l'anno di riferimento (per l'anno 2008 vale per il possesso del requisito della residenza quanto previsto all'art. 2, comma 3, del presente regolamento) e l'indicazione delle modalità di accredito del contributo con eventuale indicazione del codice IBAN . Si chiarisce che la mancata presentazione della domanda da parte dell'avente diritto determina in via definitiva, la perdita del contributo.

A tal fine il termine di presentazione della domanda sarà reso noto mediante pubblico manifesto.

Art.5

CONTROLLI

1. Il Comune effettuerà idonei controlli , anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

Art.6

TITOLI NON RISCOSSI

1. Eventuali titoli non riscossi saranno impiegati per attività di carattere socio - culturali . In ogni caso la giunta comunale stabilirà i criteri della ripartizione delle suddette somme.

Art.7

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso.